

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 17/04/2024 02:04:02

Contiene: 34 FAQ

1-(D) Cosa è il Buono Servizio di cui all Avviso Pubblico n. 1/2017 approvato con Atto Dirigenziale n. 457 del 30/06/2017?

(R) Il Buono Servizio è un beneficio economico per il contrasto alla povertà e per il sostegno al reddito, rivolto a persone con disabilità e anziani non autosufficienti e rispettivi nuclei familiari di appartenenza (destinatari finali), vincolato all'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative erogate da strutture e servizi a domanda individuale (conditional cash transfer), nella forma di titolo di acquisto, ovvero da servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da apposito Catalogo delle unità di offerta istituito da ultimo con A.D. n.390/2015, autorizzate al funzionamento e di maggiore qualità, nell'ambito del sistema pubblico di accreditamento.

2-(D) Chi può richiedere il buono servizio?

(R) Come da Avviso Pubblico n. 1/2017, possono richiedere il Buono Servizio i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità e/o anziani over65 non-autosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che intendono accedere ad una delle strutture e servizi ex artt. 60, 60-ter, 68, 87, 88, 105, 106 più appropriati ed in relazione al grado di compromissione delle autonomie funzionali e che siano in possesso di:- un PAI, (Progetto Assistenziale Individualizzato) in corso di validità, nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60,60ter, 88 Ovvero- una Scheda di Valutazione Sociale del caso, in corso di validità, nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68,87, 105, 106, elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'Ambito territoriale sociale in cui è residente il richiedente del Buono Servizio; - un ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a 40.000,00 in riferimento a disabili di età minore di anni 18, disabili adulti, anziani over65 non-autosufficienti. Si evidenzia che, nel caso di prestazioni agevolate a favore di persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di all'articolo 7 del DPCM n.159/2013;- In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche:ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

3-(D) Cosa si intende per PAI e Scheda di Valutazione sociale del caso in corso di validità ?

(R) Esclusivamente per le finalità dell'Avviso Pubblico n. 1/2017, si considerano in corso di validità anche PAI e Schede di Valutazione Sociale del caso rilasciati in data non superiore a 360 gg. antecedenti la data di presentazione on-line di accesso al Buono Servizio. Per la medesima ragione potranno considerarsi validi anche PAI giunti a scadenza da non oltre 180 gg. antecedenti rispetto alla domanda on-line del Buono Servizio.

4-(D) La domanda per il Buono Servizio può essere presentata dall'utente o dal familiare?

(R) La domanda può essere presentata - esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> - PROCEDURE TELEMATICHE BUONI SERVIZIO - dal beneficiario finale dei servizi richiesti o dal referente del nucleo familiare, inteso come un parente, in linea diretta entro il primo grado anche non convivente, o dal tutore legalmente nominato. Nel caso di disabili/anziani soli (nucleo familiare mono-personale), il referente del nucleo familiare potrà coincidere con lo stesso disabile/anziano beneficiario, in alternativa alle altre figure suindicate.

5-(D) A quanto ammonta il valore del Buono Servizio?

(R) Il Buono Servizio garantisce, in relazione alla sola componente sociale di spesa, una copertura del costo mensile del servizio richiesto in una percentuale variabile rispetto all'ISEE che viene dichiarato. Nel caso di richiesta di servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) è prevista una franchigia FISSA di 50 euro mensili a carico del nucleo familiare, a cui aggiungere una percentuale di compartecipazione crescente in base all'ISEE, partendo da un minimo del 10%, fino ad un massimo dell'80% del costo mensile del servizio. Nel caso di richiesta di servizi domiciliari SAD (art. 87) e ADI (art.88), invece, non è prevista alcuna franchigia fissa, ma solo una percentuale di compartecipazione crescente in base all'ISEE, partendo da un minimo del 10%, fino ad un massimo del 80% del costo mensile del servizio.

6-(D) In base a quale tipologia di ISEE viene calcolata la quota di compartecipazione?

(R) Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel solo caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienti (artt. 60, 60ter, 88), la quota di compartecipazione, è calcolata in base al valore di ISEE RISTRETTO. Invece, per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), la quota di compartecipazione, è calcolata in base al valore di ISEE ORDINARIO.

7-(D) Cosa bisogna fare per richiedere il Buono Servizio?

(R) Per richiedere il Buono Servizio è necessario presentare domanda on-line sull'apposita piattaforma accedendo al seguente indirizzo web: <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO> alla sezione procedure telematiche Buoni Servizio.

8-(D) Quali documenti è obbligatorio allegare alla domanda?

(R) Qualora si intenda accedere ad un servizio socio-sanitario artt. 60, 60ter o 88 è necessario caricare on-line, in fase di abbinamento, i seguenti documenti:- domanda generata dalla piattaforma e sottoscritta dal referente del nucleo familiare in cui sono dichiarati, tra gli altri, i dati relativi all'ISEE ORDINARIO del nucleo familiare e all'ISEE RISTRETTO (ove richiesto); - fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento del referente del nucleo firmatario della suddetta istanza;- documentazione probante le condizioni di bisogno dichiarate nel rispettivo PAI, in corso di validità. Qualora si intenda accedere ad un servizio socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), invece, è necessario caricare on-line in fase di abbinamento, i seguenti documenti:- domanda generata dalla piattaforma e sottoscritta dal referente del nucleo familiare in cui sono dichiarati, tra gli altri, i dati relativi all'ISEE ORDINARIO del nucleo familiare e all'ISEE RISTRETTO (ove richiesto); -fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento del referente del nucleo firmatario della suddetta istanza;- SCHEDE di VALUTAZIONE SOCIALE del caso, in corso di validità, elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio. Si evidenzia che tale documentazione deve essere presentata dal referente del nucleo familiare, presso l'Unità di Offerta indicata nella propria istanza di accesso al Buono Servizio, tassativamente entro le date di scadenza indicate all'art. 8, commi 2 e 3 dell'Avviso Pubblico n. 1/2017.

9-(D) Tutti gli utenti devono dichiarare sia il valore ISEE ORDINARIO, sia il valore ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO?

(R) Tutti gli utenti devono dichiarare il valore ISEE ORDINARIO come da ultima DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica - presentata all'INPS (nel caso dei minori con disabilità, l'ISEE ORDINARIO viene calcolato con le modalità di cui all'art. 7 del DPCM 159/2013). Inoltre, SOLO NEL CASO DI DISABILI ADULTI (18-64 anni) e ANZIANI OVER65 NON AUTOSUFFICIENTI deve essere obbligatoriamente dichiarato anche il valore ISEE RISTRETTO, come da ultima DSU presentata ad INPS.

10-(D) Se un utente/famiglia è già in possesso dell'attestazione ISEE, deve nuovamente fare richiesta presso un CAF?

(R) NO: se l'attestazione ISEE è in corso di validità (vale a dire rilasciata nel corso del 2017 con scadenza 15/01/2018) non è assolutamente necessario far ricalcolare l'ISEE. Si utilizzerà l'attestazione ISEE di cui si è già in possesso. Tuttavia, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2016 qualche famiglia potrebbe avere interesse a far ricalcolare il proprio ISEE, al fine di cogliere le importanti agevolazioni che tale sentenza ha introdotto. Un altro motivo per cui una famiglia dovrebbe rivolgersi ad un CAF per presentare DSU e far calcolare l'ISEE è il caso in cui la medesima famiglia disponesse solo di una tipologia di ISEE (ad esempio solo ISEE ORDINARIO) e necessitasse per i motivi in precedenza esposti di acquisire anche l'altra tipologia (ad esempio ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO). E del tutto ovvio, infine, che chi non disponga ancora di alcun ISEE, debba celermente rivolgersi ad un CAF per presentare la propria DSU e attendere la successiva attestazione da parte di INPS.

11-(D) Cosa si intende per estremi del numero di protocollo dell'ISEE?

(R) Per estremi del numero di protocollo dell'ISEE, si intende il numero di protocollo dell'ATTESTAZIONE ISEE che Inps rilascia a seguito della presentazione della DSU da parte dell'utente. Infatti, il valore ISEE (sia ORDINARIO, sia ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO) che l'utente dichiara in piattaforma è da quest'ultimo estrapolato dall'attestazione ISEE.

12-(D) Se una persona disabile o un anziano non autosufficiente dispone di un PAI o di una Scheda di Valutazione Sociale del caso rilasciata in precedenza, può utilizzarla per fare domanda di Buono servizio ai sensi dell'Avviso n. 1/2017?

(R) L'Avviso, al riguardo, prevede un'importante clausola di favor participationis, ovvero la possibilità di utilizzare in fase di candidatura anche un PAI (per richiesta di Artt. 60, 60ter, 88) o una Scheda di Valutazione sociale del caso (per richiesta di Artt. 68, 87, 105, 106) rilasciati non oltre 360 gg. solari antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line della domanda di Buono Servizio. Inoltre, per la medesima ratio, è possibile utilizzare, in alternativa alla data di rilascio, anche un PAI giunto a scadenza non oltre 180 gg. antecedenti rispetto alla data della domanda di Buono Servizio.

13-(D) Se una persona disabile o un anziano non autosufficiente non dispone al momento né di un PAI, né di una

Scheda di Valutazione Sociale del caso, può fare domanda di Buono Servizio?

(R) Se il disabile/anziano non dispone di un PAI o di una Scheda di Valutazione Sociale del caso non è possibile fare domanda di Buono Servizio. In tal caso, la persona interessata ad un servizio artt. 60 , 60ter, 88 dovrà preventivamente fare richiesta alla PUA Distrettuale per accedere alla Valutazione Multidimensionale (UVM) ed ottenere il rilascio del relativo PAI. Allo stesso modo, una persona interessata ad un servizio artt. 68 , 87, 105, 106 dovrà preventivamente fare richiesta al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza per accedere alla Valutazione Sociale ed ottenere il rilascio della relativa Scheda di Valutazione Sociale del caso su format regionale. Ne consegue che solo in presenza dei predetti riscontri diagnostici della condizione di bisogno, la persona potrà procedere a presentare domanda di Buono Servizio entro la prima finestra temporale disponibile.

14-(D) Quali sono i massimali di ore settimanali per SAD e ADI acquistabili con il Buono Servizio?

(R) I nuovi massimali di ore settimanali per SAD (ex art. 87) e ADI (ex art. 88) acquistabili dall utente tramite Buono Servizio, sono i seguenti: max 6 ore sett.li per il SAD, aggiuntive ad eventuali ore di servizio già erogate da Ambiti territoriali e Comuni; max 12 ore sett.li per l ADI, aggiuntive ad eventuali ore di servizio già erogate da Ambiti territoriali e Comuni. La ratio è quella di garantire una maggiore democraticità e proporzionalità nella diffusione del servizio a beneficio di più utenti, in considerazione del principio di aggiuntività del Buono Servizio e che ne regola l utilizzo in relazione ai servizi di tipo domiciliare. Il Buono Servizio, dunque, non può e non deve in alcun caso sostituire la funzione socio-assistenziale del Comuni e degli Ambiti territoriali volta a garantire l organizzazione strutturata con propri mezzi e risorse di tali servizi, all interno dei Piani Sociali di Zona, mediante ordinarie procedure di appalto. L aggiuntività del Buono Servizio su SAD e ADI, quindi, si sostanzia nella costruzione di progetti di presa in carico pubblica, in grado di costruire attorno al profilo di bisogno della persona, una risposta qualitativamente e quantitativamente adeguata, efficace e sostenibile.

15-(D) Cosa succede se il PAI o la Scheda di Valutazione sociale del caso riportano dei massimali differenti rispetto a quelli illustrati nella precedente FAQ?

(R) In tal caso prevale, in via assoluta, quanto disposto e regolamentato all art. 12 dell Avviso Pubblico n. 1/2017. Eventuali differenti massimali seppur richiesti nel PAI o nella Scheda di Valutazione sociale del caso perdono efficacia e l utente può richiedere esclusivamente un massimo di 6 ore sett.li per il SAD e un massimo di 12 ore sett.li per ADI.

16-(D) E possibile cumulare il nuovo Assegno di Cura di cui alla D.g.r. n. 1152 del 11/07/2017 con il Buono Servizio per l accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti?

(R) Il nuovo Assegno di Cura (c.d. Assegno di cura 2017) è cumulabile esclusivamente con un Buono Servizio per l accesso a prestazioni di tipo DOMICILIARE (artt. 87 e 88). Diversamente, il nuovo Assegno di Cura NON E CUMULABILE con un Buono Servizio per l accesso a prestazioni in regime diurno semi-residenziale (centri diurni di cui agli artt. 60, 60ter, 68, 105, 106).

17-(D) Cosa bisogna fare nel caso in cui un utente volesse rinunciare ad un Buono Servizio?

(R) La procedura da seguire dipende dalla FASE procedimentale in cui l istanza di Buono Servizio si trova, ovvero:- SE L UTENTE HA FATTO DOMANDA ON-LINE, ma non è ancora stato avviato o conclusa la fase di abbinamento presso la struttura o servizio prescelto, il referente/utente del nucleo familiare accedendo alla piattaforma con il proprio codice domanda, seleziona l apposita opzione di RINUNCIA. Il procedimento è così chiuso;- SE IL BUONO SERVIZIO E GIA STATO ABBINATO PRESSO LA STRUTTURA/SERVIZIO MA NON ANCORA ISTRUITO DALL UFFICIO ISTRUTTORE DELL AMBITO il referente/utente del nucleo familiare accedendo alla piattaforma con il proprio Codice Domanda genera (attraverso l apposita funziona automatica) il MODULO DI RINUNCIA, lo sottoscrive e lo consegna alla struttura/servizio prescelto che, una volta acquisito tale modulo, lo carica in piattaforma e seleziona l opzione di rinuncia. Il procedimento è così chiuso;- SE IL BUONO SERVIZIO, INVECE, E GIA STATO AVVIATO IN ISTRUTTORIA , OPPURE SE E GIA STATO CONVALIDATO DALL UFFICIO ISTRUTTORE DELL AMBITO TERRITORIALE SOCIALE, il referente/utente del nucleo familiare accedendo alla piattaforma con il proprio Codice Domanda genera (attraverso l apposita funziona automatica) il MODULO DI RINUNCIA, lo sottoscrive e lo consegna alla struttura/servizio prescelto che, una volta acquisito tale modulo, lo carica in piattaforma e lo trasmette telematicamente all Ufficio istruttore. L ufficio istruttore preso atto dell istanza di rinuncia, provvede a dichiarare la rinuncia espressa in piattaforma, chiudendo in tal modo il procedimento. In tutti i casi di rinuncia espressa, l utente dichiara sempre se intende rinunciare con efficacia immediata (dalla data stessa di presentazione della rinuncia), ovvero se intende rinunciare a partire da una data successiva appositamente indicata nel formulario sul sistema telematico.

18-(D) Quali informazioni sono necessarie per accedere alla candidatura sul Catalogo dell Offerta (A.D. 390/2015)?

(R) Per candidarsi al NUOVO Catalogo dell Offerta ex A.D. 390/2015, nel caso di Unità di Offerta che per la PRIMA

VOLTA presentano istanza, sono richieste le seguenti informazioni tecniche: il Codice Pratica identificativo dell'iscrizione nel registro telematico delle strutture e servizi autorizzati al funzionamento; la firma digitale del legale rappresentante dell'Unità di Offerta ad esso intestata.

19-(D) Stiamo presentando la manifestazione di interesse per il Catalogo dell'Offerta, abbiamo provato ad inserire il codice pratica del provvedimento di autorizzazione al funzionamento, ma la piattaforma non ci consente di andare avanti e ci chiede di procedere ad aggiornamento dell'autorizzazione: cosa dobbiamo fare?

(R) Per creare una nuova domanda di manifestazione d'interesse per l'iscrizione al Catalogo dell'Offerta dei Servizi per Disabili e Anziani ex A.D. 390/2015, il titolare della struttura deve inserire nel Riquadro FASE A - Avvio della procedura telematica - il Codice Pratica riferito all'iscrizione o all'ultimo aggiornamento al Registro regionale delle Strutture e dei Servizi autorizzati al funzionamento ex l.r. 19/2006. La procedura per inoltrare una richiesta di aggiornamento dei dati relativi ad una struttura già autorizzata è la seguente: 1) Il titolare della struttura accede alla piattaforma informatica, al seguente indirizzo web: <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>; 2) nell'area "Registri" accede alla sezione Consultazione Registri e seleziona il registro di competenza della propria struttura; 3) attraverso il link "Dettaglio" accede alla visualizzazione delle Informazioni di Registro, verifica nella sezione Struttura/Servizio Autorizzata/o l'inserimento del Codice Fiscale/Partita IVA, nel caso in cui il campo corrispondente dovesse risultare vuoto, inoltra al seguente indirizzo email terzosettore@regione.puglia.it una richiesta formale di inserimento della Partita Iva associata alla struttura e/o servizio; 4) dopo aver verificato il corretto inserimento della Partita IVA nella scheda Informazioni di Registro, accede alla sezione Procedure Telematiche di Autorizzazione per scegliere il registro appropriato e inserire nel RIQUADRO A - Nuova Pratica il CF/P.IVA del Titolare, seguendo le indicazioni relative ALL'AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI per una struttura/servizio già autorizzata e iscritta nei registri regionali; 5) seguendo tale procedura il sistema invia il Codice Pratica di AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione al Funzionamento della struttura e/o servizio alla Pec del titolare della struttura; 6) ottenuto il Codice Pratica di AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione al Funzionamento quindi inserisce tale codice nel RIQUADRO B - Cerca Pratica e provvede ad apportare le dovute modifiche ai dati visualizzati; 7) solo dopo aver convalidato la domanda di aggiornamento, quindi, potrà accedere alla procedura di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per il Catalogo disabili e anziani, al seguente indirizzo web: <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> cliccando sul link Nuovo Catalogo Offerta Servizi 2015; 8) nella sezione Procedure Telematiche, clicca sul link Catalogo dell'Offerta e inserisce nel Riquadro FASE A - Avvio della procedura telematica il Codice Pratica riferito all'iscrizione o all'ultimo aggiornamento al Registro regionale delle Strutture e dei Servizi autorizzati al funzionamento e clicca su Inserisci.

20-(D) Nel caso di servizi diurni artt. 60, 60ter, 68, 105, 106 se il soggetto titolare del provvedimento di autorizzazione è un Ente pubblico (Comune) è possibile candidare il servizio sul catalogo telematico dell'offerta? Qualora fosse possibile, chi presenterebbe l'istanza: il soggetto titolare o il soggetto gestore del servizio?

(R) È possibile che il soggetto titolare del provvedimento di autorizzazione sia un Ente Pubblico (Comune) e, anche in tal caso, sarà comunque il Soggetto Gestore a presentare la manifestazione di interesse. Tuttavia, è fondamentale che il Soggetto Gestore non percepisca alcun contributo in conto gestione da parte del Comune titolare per la realizzazione del servizio, pena l'INCOMPATIBILITÀ con il sistema dei Buoni Servizio in ragione del cumulo di contributi pubblici, come da art.7 dell'Avviso pubblico n. 3/2015 approvato con A.D. 390/2015. Diversamente, se il rapporto giuridico tra il titolare pubblico ed il gestore privato si sostanzia in una mera CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DELLA STRUTTURA, nulla osta a che il soggetto gestore presenti in proprio la manifestazione di interesse in questione.

21-(D) Nel caso di servizi domiciliari artt. 87, 88 se il soggetto titolare del provvedimento di autorizzazione è un Ente Pubblico è possibile candidare il servizio sul Catalogo Telematico dell'Offerta?

(R) Il Servizio ADI (art.88) o SAD (art.87) che si intende candidare al Catalogo Telematico dell'Offerta deve essere in possesso di un provvedimento di autorizzazione tassativamente a titolarità PRIVATA e gestione PRIVATA. Ne consegue l'assoluta NON AMMISSIBILITÀ di una candidatura di servizio ADI (art.88) o SAD (art.87) il cui titolare (nel provvedimento di autorizzazione) risulti essere un Ente Pubblico.

22-(D) L'Avviso pubblico per il Catalogo dell'Offerta e il format on-line di manifestazione di interesse, prevedono che si provveda alla dichiarazione di tutta l'attuale pianta organica e al caricamento dei relativi curriculum e contratti di lavoro. A tal riguardo, è obbligatorio che tutto il personale sia già assunto e contrattualizzato al momento della presentazione della manifestazione di interesse?

(R) È assolutamente obbligatorio che il personale risulti assunto e contrattualizzato sin dal momento della candidatura al Catalogo telematico dell'Offerta e che ciò sia attestato dal caricamento sull'apposita piattaforma dei contratti di lavoro del personale in organico e dei relativi curricula. Tali dati ed informazioni, infatti, costituiscono un fondamentale elemento per la valutazione, in fase di istruttoria, della reale, attuale e immediata capacità organizzativa dell'unità di

offerta, in relazione al numero di posti/utente o di monte-ore di prestazioni che si intende candidare a catalogo per la successiva richiesta di buono-servizio.

23-(D) Cosa si intende per numero posti offerti sul catalogo? Come si determina il numero dei posti candidabili, nel caso di servizi semi-residenziali ex artt. 60, 60ter, 68, 105, 106?

(R) Nell'ambito dei servizi semi-residenziali a ciclo diurno, si intende per posto-utente, il singolo posto di ricettività autorizzata occupato per 6 o 8 ore al giorno e per un numero di giorni settimanali come espresso nella carta dei servizi in quanto tale non utilizzabile per ulteriore tempo giornaliero una volta che risulti occupato. Quindi, dichiarando di candidare a catalogo n.10 posti-utente (a titolo di mero esempio), si sta dichiarando di rendere disponibili per la richiesta di buono-servizio, n.10 posti da utilizzare per un massimo di 6 o 8 ore al giorno e per un numero di giorni settimanali massimi, così come espresso nella carta dei servizi, e non oltre. E anche possibile che uno stesso posto utente possa essere utilizzato in quota-parte con una fruizione giornaliera part-time non inferiore alle 4 ore giornaliere. In sintesi, quindi, un posto utente occupato per 6 o 8 ore giornaliere e per un numero di giorni settimanali massimi, così come espresso nella carta dei servizi, avrà valore di occupazione pari ad 1 (cioè non è più utilizzabile da altri), un posto utente occupato per 4 ore giornaliere, invece, avrà valore di occupazione pari ad 0,5 (cioè eventualmente utilizzabile da un altro utente part-time). La quantificazione dei POSTI CANDIDABILI a catalogo è calcolata in proporzione alle risorse umane effettivamente contrattualizzate al momento della candidatura on-line (mediante caricamento dei relativi contratti e cv), in relazione alle specifiche organizzative di cui al R.r. n. 4/2007.

24-(D) Nel caso di servizi SAD e ADI, cosa si intende per numero ore di servizio offerte sul catalogo? Come si determina il numero delle ore massime di servizio candidabili a catalogo?

(R) Il monte ore di prestazioni candidabili a catalogo, nel caso dei suddetti servizi DOMICILIARI, è calcolato in misura direttamente proporzionale al numero di operatori con qualifica di OSS, effettivamente contrattualizzati sin dal momento della candidatura on-line (mediante caricamento dei relativi contratti e cv), secondo un rapporto proporzionale di 1.872 ore annuali candidabili a catalogo per ogni operatore OSS assunto a tempo pieno per 36 ore sett.li.

25-(D) Quali caratteristiche deve possedere un servizio SAD o ADI per essere iscritto al catalogo telematico dell'offerta?

(R) Come detto in precedenza, il Servizio SAD (art.87) o ADI (art.88) che si intende candidare al catalogo telematico dell'offerta deve essere in possesso di un provvedimento di autorizzazione tassativamente a titolarità e gestione privata, pena la non ammissibilità immediata dell'istanza. Le caratteristiche organizzative e prestazionali dei servizi SAD o ADI candidabili a catalogo devono riferirsi a quanto stabilito dagli artt. 87 e 88 così come novellati dal R.r. n. 11/2015 (che ha aggiornato le precedenti disposizioni del R.r. n. 4/2007). Il provvedimento di autorizzazione, inoltre, deve risultare appositamente rilasciato in funzione dell'erogazione di un servizio in REGIME PRIVATISTICO e di libero mercato, del tutto autonomo e indipendente da qualunque procedura di appalto, esternalizzazione, gestione per conto terzi posta in essere da un Ente Pubblico ed aggiudicata in qualità di soggetto appaltatore dall'unità di offerta che intende candidarsi al catalogo, anche al fine di attestare la presenza di idonee équipe dedicate al volume di prestazioni da candidarsi ad erogare. Ogni singolo soggetto titolare di servizio SAD (art. 87) o ADI (art. 88) può candidare a catalogo, per ogni Ambito Territoriale sociale nel cui territorio il servizio sia autorizzato con propria sede operativa, un volume massimo di prestazioni pari a 12.000 ore/anno, o altri volumi inferiori, in relazione alle dimensioni organizzative della propria pianta organica, con particolare riguardo alla presenza delle figure di OSS, come già indicato in una precedente Faq. Ai fini della candidatura al catalogo dell'offerta, quindi, dovrà acquisirsi apposito nuovo provvedimento di autorizzazione presso ogni ambito territoriale nel quale si intenda operare mediante erogazione del buono-servizio. E esclusa la possibilità di avvalersi di semplici comunicazioni di avvio attività richiamanti autorizzazioni rilasciate da altri Comuni o Ambiti Territoriali. Come detto in precedenza, il Servizio SAD (art.87) o ADI (art.88) che si intende candidare al catalogo telematico dell'offerta deve essere in possesso di un provvedimento di autorizzazione tassativamente a titolarità e gestione privata, pena la non ammissibilità immediata dell'istanza. Le caratteristiche organizzative e prestazionali dei servizi SAD o ADI candidabili a catalogo devono riferirsi a quanto stabilito dagli artt. 87 e 88 così come novellati dal R.r. n. 11/2015 (che ha aggiornato le precedenti disposizioni del R.r. n. 4/2007). Il provvedimento di autorizzazione, inoltre, deve risultare appositamente rilasciato in funzione dell'erogazione di un servizio in REGIME PRIVATISTICO e di libero mercato, del tutto autonomo e indipendente da qualunque procedura di appalto, esternalizzazione, gestione per conto terzi posta in essere da un Ente Pubblico ed aggiudicata in qualità di soggetto appaltatore dall'unità di offerta che intende candidarsi al catalogo, anche al fine di attestare la presenza di idonee équipe dedicate al volume di prestazioni da candidarsi ad erogare. Ogni singolo soggetto titolare di servizio SAD (art. 87) o ADI (art. 88) può candidare a catalogo, per ogni Ambito Territoriale sociale nel cui territorio il servizio sia autorizzato con propria sede operativa, un volume massimo di prestazioni pari a 12.000 ore/anno, o altri volumi inferiori, in relazione alle dimensioni organizzative della propria pianta organica, con particolare riguardo alla presenza delle figure di OSS, come già indicato in una precedente Faq. Ai fini della candidatura al catalogo dell'offerta, quindi,

dovrà acquisirsi apposito nuovo provvedimento di autorizzazione presso ogni ambito territoriale nel quale si intenda operare mediante erogazione del buono-servizio. E esclusa la possibilità di avvalersi di semplici comunicazioni di avvio attività richiamanti autorizzazioni rilasciate da altri Comuni o Ambiti Territoriali.

26-(D) Se il nostro servizio SAD o il nostro servizio ADI è in possesso di due differenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, di cui uno per soli soggetti disabili ed uno per soli anziani, con quale codice pratica di autorizzazione dovremmo procedere alla presentazione di istanza di manifestazione di interesse per l'iscrizione al catalogo telematico dell'offerta?

(R) In tal caso si procederà a presentare istanza di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'iscrizione al catalogo, partendo a propria scelta da uno dei codici pratica di iscrizione al registro telematico delle strutture e servizi autorizzati al funzionamento. Ad avvenuta ammissione al catalogo telematico disabili-anziani, infatti, il servizio SAD o ADI sarà erogato in maniera indistinta sia a persone con disabilità, sia ad anziani non autosufficienti in base alla richiesta di Buono Servizio che giungerà dal territorio. La differenziazione dei target di utenza (disabile o anziano) potrà, invece, essere oggetto di differente trattamento in sede di rendicontazione in base alla specifica fonte di finanziamento utilizzata e alle relative finalizzazioni di spesa (ad esempio i fondi PAC richiederanno una specifica del target anziani ultra65enni).

27-(D) Se il nostro servizio SAD o il nostro servizio ADI è in possesso di un'autorizzazione al funzionamento rilasciata da un Comune singolo di un Ambito Territoriale (e non dal Comune Capofila), secondo i principi di funzionamento del Catalogo telematico dell'Offerta, entro quale delimitazione territoriale potrà operare erogando le proprie prestazioni a fronte del Buono Servizio?

(R) La delimitazione territoriale massima sarà sempre e solo quella dell'Ambito Territoriale sociale nel cui territorio il servizio sia stato autorizzato al funzionamento. Tuttavia, laddove l'autorizzazione al funzionamento non sia stata rilasciata dal Comune Capofila in nome e per conto di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale, ma sia stata rilasciata da un singolo Comune, l'Ambito Territoriale - con proprio atto - potrà ratificare la validità del provvedimento rilasciato per l'intero territorio di Ambito ai fini della richiesta del Buono Servizio. In assenza di eventuale provvedimento di RATIFICA, in ogni caso, prevale la disciplina definitiva dagli Avvisi Pubblici per il Catalogo dell'Offerta (Avviso n. 3/2015) e per la Domanda di Buoni Servizio (Avviso n. 1/2017), in riferimento alla quale la spendibilità del BUONO SERVIZIO, presso un'unità di offerta domiciliare è estesa all'intero territorio dell'Ambito Territoriale di appartenenza del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione al funzionamento.

28-(D) Tra gli allegati richiesti in sede di manifestazione di interesse, vi è il PIANO DEI COSTI: cosa si intende? È disponibile un format da utilizzare come punto di riferimento?

(R) Il piano dei costi è un quadro economico che evidenzia tutte le voci di costo gestionali su base ANNUALE per il funzionamento del servizio che si intende candidare a Catalogo telematico dell'Offerta e che considera quale principali macro-voci di spesa: i costi del personale, le spese per fitto e costi generali, i costi per l'erogazione dei pasti. Al solo fine di agevolare il lavoro delle Unità di Offerta in fase di candidatura, è disponibile un format tipo di piano dei costi per servizi semi-residenziali ed uno per servizi domiciliari alla sezione Modulistica della Piattaforma di sistema.

29-(D) Quali sono le tariffe massime candidabili sul Catalogo telematico dell'Offerta rispetto alle differenti tipologie di servizi?

(R) Come definito nell'Avviso Pubblico n. 3/2015 (Catalogo dell'Offerta) approvato con A.D. n. 390/2015, le tariffe massime intese quale COSTO STANDARD delle prestazioni applicabili in sede di candidatura saranno le seguenti: Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità - art. 60 = 31,12 su 8 ore/die*; Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza art. 60 ter = 31,82 su 8 ore/die*; Centro diurno per persone anziane art. 68 = 24,90 su 8 ore/die*; Centro sociale polivalente per persone con disabilità art. 105 = 24,90 su 8 ore/die*; Centro sociale polivalente per persone anziane art. 106 = 24,90 su 8 ore/die*; Servizio SAD art. 87 = 18,45/ora; Servizio ADI art. 88 = 18,45/ora *, per frazioni di giornata inferiori alle 8 ore/die la tariffa giornaliera è ridotta in misura proporzionale.

30-(D) Qual è il massimale del costo aggiuntivo giornaliero per il servizio di trasporto in riferimento alle differenti tipologie di servizi?

(R) Come definito nell'Avviso Pubblico n. 3/2015 (Catalogo dell'Offerta) approvato con A.D. n. 390/2015, il costo aggiuntivo giornaliero e forfettario per il servizio di trasporto applicabile in sede di candidatura è il seguente: per servizi artt. 60 e 60ter, NON oltre il 10% die della rispettiva tariffa giornaliera esibita a catalogo; per servizi art. 68, 105, 106, NON oltre 2,50/die.

31-(D) Cosa accade nel caso in cui le risorse economiche presenti sul contratto di servizio di una Unità d offerta sottoscritto ai sensi del precedente Avviso n. 4/2015 (A.D. 421/2015) non sono utilizzate al 30/09/2016?

(R) Tutte le economie derivanti da risorse non impegnate in abbinamenti entro il 30/09/2016 vengono dichiarate dall Ambito Territoriale competente economie e tornano nella piena disponibilità contabile e finanziaria dell Ambito stesso. I contratti a valere sul precedente procedimento ex A.D. n. 421/2015, quindi, decadono in relazione a tutte le risorse non utilizzate. Le economie così recuperate dall'Ambito Territoriale, saranno utilizzate dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli AA.DD. n. 167/2017 e 494/2017.

32-(D) E' possibile richiedere il Buono Servizio sia per un servizio DOMICILIARE (es. art. 88), sia per un servizio DIURNO (es. art. 60), per la medesima persona disabile/anziano nella stessa Annualità Operativa?

(R) SI, i nuclei familiari possono presentare fino a un massimo di n. 2 istanze di accesso per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio, a condizione che se ne richieda la fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate (es: primo mattino o fascia serale accesso SAD, fascia centrale della giornata accesso Centro diurno socio-educativo e riabilitativo art. 60), e comunque in coerenza con gli obiettivi di cura/inclusione definiti dalla documentazione socio-sanitaria o socio-assistenziale allegata all istanza stessa, e confermata dal PAI redatto in sede di UVM, al fine di concorrere ad una efficace presa in carico dell utente, mediante un mix integrato di prestazioni a carattere domiciliare e diurno semi-residenziale.

33-(D) Cosa si intende per "assenza motivata"?

(R) per "assenza motivata", si intende qualsiasi assenza che il referente del nucleo familiare motiverà con propria autocertificazione (massimo 5 giorni), resa ai sensi di legge (DPR 445/2000). Tale titolo giustificativo, accompagnato dalla fotocopia della carta di identità del firmatario, dovrà essere acquisito dall Unità di Offerta e caricato nel campo "Documento" visualizzabile in piattaforma ai fini delle verifiche. "Resta inteso che l'ambito di applicazione di tale previsione è limitato alle assenze, nel corso del mese solare, per un periodo non superiore ai 5 giorni, anche non consecutivi. Per un numero di assenze superiore al predetto limite, infatti, trova applicazione la previsione di cui al co. 4, art. 11 dell'Avviso n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442 del 10/07/2018, rubricato "Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio"), con la quale si stabilisce che tutte le assenze di maggiore durata e in particolar modo le assenze per periodo consecutivi superiori ai 30 gg., debbano obbligatoriamente ed esclusivamente essere giustificate mediante produzione di apposita certificazione medica. Ne deriva che le assenze superiori al limite dei 5 gg. nel corso del mese solare - anche non consecutivi - non giustificate con adeguata documentazione medica, ricadranno nella nozione di "assenza NON motivata con conseguente rideterminazione dell importo del buono servizio corrisposto all unità di offerta, e - al raggiungimento della soglia massima dei 30 gg. consecutivi - costituiranno fattispecie idonea all'adozione del conseguente provvedimento di REVOCA del beneficio, da parte del competente ufficio istruttore dell'Ambito territoriale. All eventuale provvedimento di revoca per le circostanze su esposte, il nucleo familiare dell utente potrà in ogni caso richiedere nuova ammissione a partire dalla finestra successiva per la domanda di assegnazione nuovo buono servizio.

34-(D) abbiamo potuto constatare che molti utenti il cui buono è risultato finanziabile solo a seguito discorrimento della graduatoria hanno iniziato ad usufruire del buono servizio solo a far data dall'ammisione della pratica come "ammesso finanziabile" ovvero gennaio 2020. Questo genera ovviamente economie che potrebbero essere utilizzate per finanziare altri buoni servizio in favore di ulteriori utenti la cui pratica è risultata non finanziabile per insufficienza di risorse economiche. In tal caso come occorre procedere?

(R) Considerato che l articolo 16, comma 1 dell Avviso Pubblico n.1/2017 stabilisce che Ferma restando la possibilità per l utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1 finestra, ovvero 1° aprile per la 2 finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall avvio effettivo della frequenza, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10. La spesa è, tuttavia, potenzialmente ammissibile dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1 finestra, ovvero 1° aprile per la 2 finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall avvio effettivo della frequenza, in relazione alle sole presenze attestata da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007. E assolutamente legittimo, congruo e vantaggioso che nella fattispecie indicata dal quesito l ambito territoriale proceda d ufficio ad un utile recupero delle economie che si generano su ogni singolo preventivo di spesa, a vantaggio di altri utenti che potrebbero così accedere al beneficio, mediante scorrimento di graduatoria; pertanto, SU ISTANZA DELL AMBITO TERRITORIALE, corredata da elenco tabellare excel riportante tutti i codici domanda interessati da un avvio postumo della frequenza (ed indicazione della NUOVA data di avvio della frequenza*), il Centro Servizi Innovapuglia, provvede alla modifica del periodo di fruizione sui singoli preventivi, con conseguente generazione di

economie da svincolarsi sui corrispondenti contratti di servizio al fine di procedere a scorrimento delle graduatorie.* la "nuova data di avvio frequenza" (ai fini della compatibilità con le funzioni operative della piattaforma telematica) dovrà obbligatoriamente corrispondere sempre al 1° giorno del mese in cui la frequenza effettiva ha avuto avvio (esempio: se l'utente ha iniziato il 15 gennaio 2020, indicherete 1 gennaio 2020 / se l'utente ha iniziato il 3 febbraio 2020, indicherete 1 febbraio 2020). Diversamente non sarebbe possibile operare un corretto ricalcolo dei preventivi, delle franchigie e delle attestazioni mensili